

Comune di Monte di Procida

Testo Unico del Regolamento Edilizio .

Modificato ed approvato dal Consiglio Comunale di Monte di Procida nella tornata 1° novembre 1908 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 10 dicembre 1909 .

Art. I

Chiunque nell'interno dell'abitato voglia intraprendere riparazioni , costruzioni , innalzamenti di muri e di edifici ai limiti laterali alle vie Comunali o in prossimità di essi deve presentare all'Autorità Municipale un esemplare del disegno lineare dell'opera e l'intero prospetto distinguendone la parte da ripararsi da quello che deve restare nel pristino stato .

Il Sindaco sentita la Commissione Edilizia , entro venti giorni dalla denuncia farà conoscere all'interessato se ed in quali parti il disegno debba essere modificato perchè contrario alle esigenze dell'ornato ed a disposizione di leggi e di regolamenti . La Commissione Edilizia è presieduta dal

Sindaco e si compone dell'Assessore ai Lavori Pubblici , dell'Uff.le Sanitario e di quattro membri scelti dal Consiglio Comunale per la durata di un biennio .

Ogni biennio incomincia con il primo gennaio e la nomina viene fatta nella sessione autunnale . I compo-

nenti elettivi sono rieleggibili .

Art. 2

L'altezza degli edifici dovendo essere proporzionati alla larghezza della strada limitrofa sarà un'ampiezza di via di tre a quattro metri, nelle condizioni eccezionali delle esistenti al Monte di Prociola, di un massimo di metri nove, da quattro a sei metri, di metri dieci e centimetri cinquanta da sei ad otto metri, di metri undici e centimetri settanta, da otto metri in più di metri quattordici e centimetri settanta.

Art. 3

Chiunque voglia innalzare sul suo edificio nuovi piani a fronte di strada o rinnovare i terrazzi ed i lastrici, dovrà attenersi al prescritto dell'art. 2 e coronarli con una cornice corrispondente al carattere ed alla solidità dell'edificio medesimo.

Art. 4

Le aperture dei piani superiori debbono essere a piombo delle inferiori, e possibilmente dovranno avere uguale distanza orizzontale fra esse nella facciata di un edificio le decorazioni dei balconi e delle finestre debbono essere di accordo insieme.

Art. 5

L'interno delle abitazioni sporgenti nelle pubbliche

strade dev' essere decente e rivestito di stucco o
a intonaco debitamente imbiancato o colorito .

Il Sindaco potrà ordinare il rinnovamento dell'intonaco e della tinteggiatura in quegli edifici che costituiscono uno sconcio edilizio .

Sono esclusi dall'obbligo della tinteggiatura quegli edifici costruiti in pietra a vista ed in laterizio a lavoro quadro .

Art. 6

Quando la larghezza della strada lo permette, possono costruirsi i balconi con lo sporto sufficiente a non impedire l'uso di persiane appentesi all'infuori, ma dovranno essere costruiti con la debita solidità ed altezza almeno di quattro metri dal livello della strada . I tavoloni in ardesia non sono permessi che nei soli vicoli e sempre sopra gattoni o graticolate di ferro o mensole di pietra .

Art. 7

Chiunque voglia apporre nuovi tavoloni di piperno o di pietrarsa, fronte di strada deve far sorreggere di mensole di robustezza sufficiente ad assicurare la stabilità

Art. 8

Se i tavoloni d'incui nei precedenti ostacoli abbiano delle fessure vi si potranno apporre per sostegno

i gattoni di ferro .

Art. 9

Gli edifici di nuova costruzione non possono avere negli usi del pianterreno le imposte che aprono dalla porta esterna .

Art. 10

E' proibito di adoperare architravi di legno nelle nuove costruzioni a fronte di strada, ma debbono supplire con archi curvi o piani di pietra lavorata o di mattone .

Art. 11

Sono proibite le cosiddette pennelle o tettoie sporgenti non e' permesso sporgere fuori di scaline ed altro di uno con lo getto di 25 c.m. nella facciata esteriore degli edifici , come pure qualunque sporgenza di piedistalli di statue o di altre decorazioni ed in generale ogni corpo sporgente non escluse le colonnette ed i cosi detti scostacarri .

Tale divieto non riguarda le decorazioni già esistenti , e per le nuove sporgenze o colonne di decorazione a qualunque edificio resta autorizzata la Giunta Municipale a consentirne la costruzione in ragione dell'ampiezza della strada in cui vengono costruite purchè le colonne suddette non abbiano un diametro maggiore di centimetri 35 .

Art. 12

Fra due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i proprietari debbono tagliare le antiche grondaie e sostituirle con tubi di scolo delle pipe vuoi di argilla incastrati nel murà di facciata in appositi cassonetti, vuoi di ghisa o di zinco risaltati sulle pareti dell'edificio ed aventi termine ad una distanza di quindici centimetri col piano stradale.

Art. 13 Par

Per rendere meno sensibile la riflessione dei raggi solari le facciate degli edifici nelle strade di 6 o più metri del Comune debbono essere dipinte con mezze tinte; in tutte quelle di larghezza minor e della precedente debbono adoperarsi colori chiari.

Art. 14

E' assolutamente vietato lungo i muri esterni prospicienti sulle strade o suoli, pubblici i condotti di cessi o scaricatori di acque immonde.

Art. 15

Per la conservazione dei monumenti salve le disposizioni degli art. 10 e 11 della legge 12 giugno 1902 n. 185, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza danno previo avviso al Sindaco, presentandogli, ove occorra il

il; progetto . Il Sindaco udito il parere della Commissione edilizia ; può impedire l'esecuzione di quelle che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte . Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti da urgenti necessità della conservazione del monumento scoperto .

Art. 16

I contravventori al presente regolamento saranno puniti a termini dell'art. 218 del vigente Testo Unico 21 maggio 1908 n. 269 con il procedimento di cui al medesimo art. 219 e seguenti e salvo la facoltà concessa al Sindaco dell'art. 151 dello stesso Testo Unico e dell'art. 378 della legge sui lavori pubblici .

Deliberazione del podestà n. 34

Oggetto ; Regolamento edilizio .

L'anno millenovecentoventisette (1927) (anno VI) alle ore 11 del giorno 17 mese di novembre in Monte di Procida sulla Casa Comunale e precisamente nella sala specialmente addeita per gli atti di pubblica amministrazione . Il Podestà del Comune anzidetto , sig. Cav. Coppola Dottor Michele nominato a tale ufficio

con R.D. del 2/giugno 1927 elettivamente domiciliato, per effetto della sua carica, in questa sede municipale ed assistito da me Illiano Vincenzo... Segretario del Comune, ha dichiarato di adottare come ha adottata la seguente deliberazione.

I. L. P O D E S T A *

Visto il R.D. Legge del 13 marzo 1927 n. 431 per il quale si debbono introdurre nel locale regolamento edilizio, le disposizioni contenute negli articoli da 53 a 67 dello stesso decreto Legge;

Considerato che il regolamento Edilizio locale compilato secondo l'art. III del vigente regolamento per l'esecuzione della Legge COM e Prov. contiene le norme per la buona costruzione edilizia con i materiali locali tufo giallo e pozzolana di cui si abbonda, e poichè esso si applica ai centri abitati e che si avviano a diventare tali, giova elencarli e specificarli tutti. Considerato che il Regolamento Edilizio nell'interesse della pubblica viabilità e dell'igiene dei fabbricati non può trascurare le distanze delle costruzioni dalla pubbliche vie e piazze coordinandosi con il piano regolatore e per dare agio ai proprietari di potere liberamente aprire porte, balconi terrazzine e grondaie.

Considerato che la Commissione Edilizia Consultiva,

presieduta dal Podestà, può essere composta dall'Ufficio Sanitario e da cinque membri effettivi e due supplenti, designati da un biennio dal podestà le cui tornate sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta e che per l'esame e l'espletamento di ogni pratica e rilascio di licenza edilizia bisogna imporre a favore del Comune una tassa con riduzione che può fissarsi in lire 25,00 per ogni richiesta di licenza. Vista la legge Comunale e Prov. e il relativo regolamento vigente DE L I B E R A

1) La Commissione Edilizia Consultiva è composta dal Podestà che la convoca presiede, dall'Ufficio Sanitario e da 5 membri effettivi e due supplenti designati per un biennio dal Podestà e sono rieleggibili. Le tornate della Commissione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta. E

assistiti dal Segretario Comunale che redige il verbale. Per ogni istanza per rilascio di licenza edilizia è dovuto a favore del Comune una tassa fissa di lire 25,00. 2) Per l'applicazione del regolamento sono centrati

urbani: la provinciale che attraversa l'alto Comune dal Belvedere ed Acquamorta /, la Provinciale che attraversa Cappella da Crocchia a Maremmano, Corso Filomarino dal Cercone alla Provinciale Acquamorta il Corso ~~Bellavista~~ Bellavista dal Cercone alla

Via Mercato di Sabato a Montegrillo, la Via A. Diaz
La via Autonoma, La Via G. da Procida, la Via A?
Scialoia, la Via Petrarca e la Via Solferino e Torrefumo
a tutta la contrada Casale del Buon Consiglio.

3) Per potere liberamente aprire porte a pianterreno
e balconi e terrazzi al piano superiore, sulle piazze
e vie pubbliche le costruzioni debbono piantarsi a
3 mt. dal ciglio.

4) Aggiungere al regolamento edilizio locale i seguenti altri 5 articoli desunti
dal R.D. Legge 13 marzo 1927 n. 431.

Art. 63
E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede
degli appicchi, su terreni franosi e comunque atti
a scoscendimenti, sul confine tra terreni di natura
o resistenza diversa, e sopra suolo a forte pendio,
salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia
viva e compatta.

Art. 64

Le fondazioni, quando è possibile debbono posare
sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridatta
a piani orizzontali denudate dal cappellaccio, ov-
vero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono
essere convenientemente incassate - quando non si possa
raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare
fabbricare su terreno di riporto recente o comunque

sciolti si debbano adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costruite da una platea generale .

Art. 65

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata manodopera . E' vietato l'uso di cantoli di forma rotonda . Se le pietre adoperate non presentano regolare piano di posa , la muratura deve essere interrotta ad ogni metri di altezza da corsi orizzontali in mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a 12 cm. per tutta la larghezza del muro . I muri dovranno avere dimensioni tale che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore ad $1/6$ del carico di rottura del materiale di cui sono sostituiti .

Art. 66

NEI PIANI superiori a quella terrenà dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano uniti da robuste catene . I tetti dovranno essere costruiti modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale . LE travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali

per non meno di metri 0,25

A R T . 67

I lavori in muratura di qualunque sistema dovranno essere sospesi nei periodi di gelo ,nei quali la temperatura è al disotto di zero gradi centigradi.

Quando ciò si verifica soltanto di notte ,le murature possono essere continuate di giorno purchè al distacco del lavoro ,vengano difese e coperte per il gelo notturno.

Nelle strutture di cemento dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni emanate con il R.D. 4 settembre 1927, ed eventuali successive variazioni.

Alto Commissariato per la Provincia di Napoli

n. 22381 Div. 2a -Visto ed approvato dalla Giunta

Provinciale Amministrativa nella seduta del 12/6/928

con le modificazioni apportate dal Genio Civile .

Napoli 22/6/928 Anno VI -L'Alto Commissario

F.to Ill.le

Deliberazione del Podestà /

Oggetto : Regolamento Edilizio .

L'anno millenovecentotrentadue (Anno X) alle ore

11 del giorno sei del mese di agosto in Monte di

Procida sulla Casa Comunale e precisamente nella

sala specialmente addetta per gli atti di pubblica

amministrazione . Il Podestà del Comune anzidetto, sig.
Dott. Tozzi Roberto nominato a tale ufficio con R.
Decreto del 12/6 /932 . elettivamente domiciliato
, per effetto della sua carica , in questa sede Mun-
cipale ed assistito da me Notar Vincenzo Illiano.

Segretario del Comune ha dichiarato di adottare come
ha adottato la seguente deliberazione .

Il Podestà, Visto il locale Regolamento edilizio
deliberato il 17/11/927 approvato dall'On.le G.P.A.
nella seduta del 12 giugno 1928 n. 22381 div. 2a nel
quale al n. 2 sono descritti i centri urbani nei
quali si applica lo stesso Regolamento e al n. 3
è prescritta la distanza di metri tre dal ciglio
stradale per i fabbricati . Ritenuta che nell'ap-
plicazione pratica le suddette disposizioni rego-
lamentari hanno dato luogo a diversi scontri anti-
estetici che bisogna evitare e a tali effetti bi-
sogna chiarire la portata e l'applicazione delle
distanze dal ciglio stradale e anche le chiudenti
delle proprietà rustiche prospicienti sulle strade
comprese nel perimetro di cui nel succitato numero
due del vigente regolamento edilizio .

Ritenuto che in linea di massima su tutte le piazze
e Vie pubbliche e in quelle che saranno costruite
non si possono costruire case, altre fabbriche o mu-

ri di cinta, se non alla distanza di tre metri dal ciglio stradale. Tuttavia nei centri abitati e nei casi in cui il nuovo fabbricato dovrà sorgere tra due altri fabbricati già esistenti costruiti sul limitare stradale si potrà consentire che il nuovo fabbricato sorga sulla stessa linea dei due fabbricati esistenti e non a tre metri dentro dal ciglio stradale e sempre che non restino danneggiati per quanto riguarda l'occupazione, l'alluminazione e l'aerazione dei fabbricati circoscriventi. In ogni caso le suddette nuove costruzioni saranno eseguite in modo da osservare l'estetica e l'allineamento dell'abitato. Ritenuto che nell'interno degli abitati e in diversi tratti di via la distanza dei tre metri dal ciglio stradale ha già inibito le nuove costruzioni e quelle sorte hanno deturpato l'estetica generale senza alcuna pubblica utilità; Visto il vigente T.U. della Legge comunale e Provinciale e il relativo regolamento a chiarimento e a parziale modifica del locale vigente regolamento edilizio; Determina .1) Lungo tutte le piazze e vie comunali esistenti o da costruirsi è proibito costruire case, altri fabbricati nonché muri di cinta a distanza minore di tre metri dal ciglio stradale. Tuttavia nei centri urbani con fabbricati agglomerati

si potrà consentire la costruzione sul ciglio stradale nei casi in cui la nuova costruzione dovrà sorgere tra due fabbricati già costruiti sul ciglio stradale e posti a breve distanza tra loro e sempre quando non restino danneggiati per quanto riguarda l'appioppa; l'allineazione e l'aerazione, i fabbricati circoscriventi. In ogni caso le nuove suddette costruzioni saranno eseguite conservando l'estetica e l'allineamento curiale dei fabbricati esistenti.

2) Lungo le vie dei centri urbani è proibito costruire palizzate, siepi reticolate o altre chiodanti. Quelle esistenti debbono essere sostituite o da muri di cinta intonacati o da ringhiere di ferro costruiti alla distanza prescritta dal precedente articolo.

3) Lungo le stesse vie urbane e nelle piazze di pubbliche è inoltre proibito costruire baracche di legno. Quelle esistenti dovranno essere demolite.

Si potrà permettere di tenere chioschi in legno, purché abbiano tutti i requisiti voluti ed imposti dall'igiene e dall'estetica pubblica.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa revisione ed approvazione del Podestà, viene sottoscritto. Il Podestà F.to Dott. Roberto Torzà. Il Segretario del Comune F.to Vincenzo Alliano

Certificato di pubblicazione. Il sottoscritto Se-

Il Segretario del Comune certifica che il presente deliberato è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune domenica sette agosto corrente senza che siasi in detto termine prodotta opposizione alcuna. M.

di Procida li 6 agosto 1932 Anno XI - Il Segretario
del Comune F.to Vincenzo Illiano.

Alto Commissariato per la Provincia di Napoli n.
62438 di prot. div. 2a - Visto ed approvato dalla

Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del
15/12/32 - Napoli 31 dicembre 1932 Anno XI N. 1 - Alto
Commissario Presid. F.to Brunfiglio.

Per copia conforme agli originali.

Monte di Procida li 21/12/967.

Il Segretario Capo

